

REGOLAMENTO (CEE) N. 1027/88 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1988

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, prima frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2768/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore delle carni suine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per la fissazione del loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue;

considerando che alcune possibilità esistono attualmente per l'esportazione di suini delle sottovoci 0103 91 10 e 0103 92 19 e di alcuni prodotti della voce 0203; che è opportuno fissare una restituzione per questi prodotti tenendo conto delle condizioni di concorrenza degli esportatori comunitari sul mercato mondiale;

considerando che, per i prodotti delle sottovoci 0210 19 51 e 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in queste sottovoci, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale; che è tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani della sottovoce 0210 91 81;

considerando che, a causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti delle sottovoci ex 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione; che tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni;

considerando che, in mancanza di esportazioni economicamente importanti degli altri prodotti del settore della carne suina, non è opportuno prevedere una restituzione per questi prodotti;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2768/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 617/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che, a motivo dell'adesione del Portogallo, stabilisce norme specifiche relative alle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine e modifica il regolamento (CEE) n. 150/86⁽⁴⁾, ha enunciato il principio secondo cui i prodotti del settore delle carni suine ed originari del Portogallo non devono beneficiare della concessione di una restituzione comunitaria;

considerando che, a motivo della creazione della nomenclatura combinata con regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁵⁾, la nomenclatura applicabile alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli a decorrere dal 1° gennaio 1988 è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.
2. La restituzione di cui al paragrafo 1 non è concessa alle esportazioni in Portogallo.
3. La restituzione di cui al paragrafo 1 non è concessa alle esportazioni di prodotti originari del Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 aprile 1988, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

(ECU/100 kg, peso netto)

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni	Note
0103 91 10 000	01	30,00	
0103 92 19 000	01	30,00	
0203 11 10 000	01	40,00	
0203 12 11 000	02	25,00	
	03	45,00	
0203 12 19 000	02	25,00	
	03	42,00	
0203 19 11 000	02	25,00	
	03	42,00	
0203 19 13 000	02	25,00	
	03	45,00	
0203 19 15 000	02	20,00	
	03	35,00	
0203 19 55 110	02	25,00	(2)
	03	50,00	(2)
0203 19 55 130	02	25,00	(2)
	03	45,00	(2)
0203 19 55 190	02	25,00	(2)
	03	45,00	(2)
0203 19 55 310	02	20,00	(2)
	03	40,00	(2)
0203 19 55 390	02	20,00	(2)
	03	35,00	(2)
0203 19 55 900	01	—	
0203 21 10 000	01	40,00	
0203 22 11 000	02	25,00	
	03	45,00	
0203 22 19 000	02	25,00	
	03	42,00	
0203 29 11 000	02	25,00	
	03	42,00	
0203 29 13 000	02	25,00	
	03	45,00	
0203 29 15 000	02	20,00	
	03	35,00	
0203 29 55 110	02	25,00	(2)
	03	50,00	(2)
0203 29 55 130	02	25,00	(2)
	03	45,00	(2)
0203 29 55 190	02	25,00	(2)
	03	45,00	(2)
0203 29 55 310	02	20,00	(2)
	03	40,00	(2)
0203 29 55 390	02	20,00	(2)
	03	35,00	(2)
0203 29 55 900	01	—	
0210 11 11 000	01	52,00	
0210 11 31 100	01	70,00	(3)
0210 11 31 900	01	52,00	
0210 12 11 000	01	35,00	
0210 12 19 000	01	35,00	
0210 19 40 000	01	52,00	
0210 19 51 100	01	52,00	(2)

(ECU/100 kg, peso netto)

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (*)	Ammontare delle restituzioni	Note
0210 19 51 300	01	35,00	(2)
0210 19 51 900	01	—	
0210 19 81 100	01	70,00	(3)
0210 19 81 300	01	52,00	(2)
0210 19 81 900	01	—	
1601 00 10 100	01	35,00	(7)
1601 00 10 900	01	—	
1601 00 91 100	01	58,00	(4) (5) (7) (8)
1601 00 91 900	01	—	
1601 00 99 100	01	40,00	(4) (7) (8)
1601 00 99 900	01	—	
1602 10 00 000	01	16,00	
1602 20 90 100	01	30,00	
1602 20 90 900	01	—	
1602 41 10 100	01	35,00	(6) (8)
1602 41 10 210	02	57,00	(8) (9)
	04	35,00	(8) (9)
	05	60,00	(8) (9)
1602 41 10 290	02	26,00	(8)
	03	28,00	(8)
1602 41 10 900	01	—	
1602 42 10 100	01	35,00	(6) (8)
1602 42 10 210	02	51,00	(8) (9)
	03	54,00	(8) (9)
1602 42 10 290	02	26,00	(8)
	03	28,00	(8)
1602 42 10 900	01	—	
1602 49 11 110	01	35,00	(6) (8)
1602 49 11 190	02	57,00	(8) (9)
	03	60,00	(8) (9)
1602 49 11 900	01	—	
1602 49 13 110	01	35,00	(6) (8)
1602 49 13 190	02	51,00	(8) (9)
	03	54,00	(8) (9)
1602 49 13 900	01	—	
1602 49 15 110	01	35,00	(6) (8)
1602 49 15 190	02	51,00	(8) (9)
	03	54,00	(8) (9)
1602 49 15 900	01	—	
1602 49 19 110	01	28,00	(6) (8)
1602 49 19 190	02	36,00	(8) (9)
	03	38,00	(8) (9)
1602 49 19 900	01	—	
1602 49 30 100	02	26,00	(8) (9)
	03	28,00	(8) (9)
1602 49 30 900	01	—	
1602 49 50 100	01	16,00	(6)
1602 49 50 900	01	—	
1602 90 10 100	01	28,00	
1602 90 10 900	01	—	
1902 20 30 100	01	16,00	
1902 20 30 900	01	—	

(¹) Per le destinazioni seguenti :

01 tutte le destinazioni,

02 gli Stati Uniti d'America e il Canada,

03 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e del Canada,

04 l'Australia,

05 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, del Canada e dell'Australia.

(²) I prodotti possono essere classificati in questa sottovoce solo se il loro stato permette l'identificazione della loro provenienza dai tagli primari citati.

(³) Sono ammessi al beneficio di queste restituzioni solo i prodotti la cui denominazione è certificata dalle autorità competenti dello Stato membro produttore.

(⁴) La restituzione applicabile alle salsicce presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

(⁵) Il peso di uno strato di paraffina conforme agli usi commerciali viene considerato come facente parte del peso netto delle salsicce.

(⁶) Sono considerati come « non cotti » i prodotti che non hanno subito un trattamento termico o che hanno subito un trattamento termico insufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e che presentano quindi tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando sono sezionati secondo un piano che passa per la loro parte più grossa.

(⁷) Se le preparazioni alimentari composite (compresi i piatti pronti), che contengono salsicce, sono classificate, in base alla loro composizione, nella voce 16.01, la restituzione è concessa solo sul peso netto delle salsicce, delle carni o delle frattaglie, compreso il lardo ed i grassi di ogni natura o origine, contenuti in tali preparazioni.

(⁸) La restituzione applicabile ai prodotti che contengono ossa è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di dette ossa.

(⁹) La concessione della restituzione è subordinata all'osservanza delle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 171/78. All'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, l'esportatore dichiara per iscritto che i prodotti di cui trattasi rispondono a tali condizioni.
